

## **(Allegato A)**

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO "ELPIS"**

### **Costituzione, denominazione, sede e durata**

**Art. 1** – È costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "ELPIS" (di seguito "Associazione"), senza scopo di lucro, disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, ha sede legale in Caltanissetta (CL), Via Pietro Nenni 46 bis. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2** – È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Finalità e attività**

**Art. 3** – In ossequio alla migliore tradizione della diaconia evangelica, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

**Art. 4** – In particolare, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge n. 328 del 2000, con particolare riferimento all'assistenza a persone bisognose;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Potrà inoltre sviluppare ulteriori iniziative coerenti con le proprie finalità statutarie secondo le delibere dell'Assemblea dei soci. Tutte le attività svolte rimangono riconducibili alle finalità di cui al presente articolo.

### **Soci**

**Art. 5** – Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'appartenenza ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi rappresentativi. Ogni socio deve mantenere un comportamento corretto e una condotta integerrima nelle relazioni interne e con i terzi, astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione e contribuire attivamente alle sue finalità. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e modalità fissati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 6** – L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

**Art. 7** – L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

**Art. 8** – La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie da presentarsi in forma scritta; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per esclusione.
- e) per morte.

### **Volontari**

**Art. 9** – Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea gratuita. I volontari che prestano attività in modo non occasionale (regolare) devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso i terzi, come previsto dall'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può estendere la copertura assicurativa anche ai volontari occasionali.

**Art. 10** – L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

**Art. 11** – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 12** – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 13** – L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida

qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio approvato e le eventuali modifiche statutarie devono essere depositati presso il RUNTS entro 30 giorni dall'adozione della delibera o dalla chiusura dei termini di legge.

**Art. 14** – All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci (consuntivo e preventivo) e sui programmi di attività presentati dal Consiglio Direttivo, messi a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, fatta eccezione per l'ammissione dei nuovi soci, che rimane di competenza del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

**Art. 15** – L'Assemblea, è convocata almeno otto giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea anche da remoto purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**Art. 16** – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

**Art. 17** – Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 18** – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo. La carica di Vice presidente può essere ricoperta anche dal Segretario o dal Tesoriere Economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

**Art. 19** – I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 20** – Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere Economico;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- f) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- g) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci e delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

**Art. 20** – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 21** – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

**Art. 22** – Al Tesoriere Economico spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

**Art. 23** – Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### **Collegio dei Probiviri**

**Art. 24** – Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. È composto da tre membri di comprovata esperienza, competenza e integrità morale. I componenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale. I componenti del Collegio non possono avere conflitti di interesse con l'Associazione

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 25** – La nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. In assenza di tali requisiti, l'Assemblea può comunque decidere di nominarli per scelta volontaria. Il Collegio è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri, anche non soci, scelti per adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

**Art. 26** – Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile. Esso esprime pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale se richiesti, controlla l'andamento amministrativo dell'Associazione, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e predispone una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

**Art. 27** – I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti nominati all'atto di costituzione dell'Associazione permangono in carica diciotto mesi e possono essere rieletti. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e delibera a maggioranza semplice dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I Revisori redigono verbale delle proprie riunioni.

### **Patrimonio, esercizio sociale, bilancio e scioglimento**

**Art. 28** – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

**Art. 29** – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente dall'Assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

**Art. 30** – L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo le modalità previste dall'Art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Quando i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate risultano inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa, il bilancio può essere redatto in forma semplificata come rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 31** – L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

**Art. 32** – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

### **Rinvio**

**Art. 33** – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e al Codice Civile.